

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA LA PROVINCIA DI PISA, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, I
COMUNI E L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SCOLASTICO,
DENOMINATO
“OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE”

- Visto** il D.lgs.vo n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) con le successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare gli articoli 138 e 139, che disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia scolastica;
- Visto** il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 che disciplina l'organizzazione del Governo e il relativo regolamento attuativo, concernente la riforma organizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione e delle sue diramazioni territoriali, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000;
- Vista** la L. n. 53/2003 che delega il Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
- Visto** il D.Lgs. 76/05 che riunifica l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al 18-esimo anno di età;
- Vista** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1, comma 622, che ha innalzato dell'obbligo di istruzione a 16 anni;
- Visto** il D.Lg. 286/04 relativo all'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché al riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Vista** la Legge 23/96 che detta le norme sull'edilizia scolastica ed in particolare l'art. 7, che prevede la costituzione dell'anagrafe nazionale degli edifici scolastici attraverso un apposito censimento reso operativo dalla Regione Toscana dal 2003;
- Vista** la Direttiva 7 settembre 2006 del MPI, che assegna specifiche competenze agli Uffici scolastici provinciali, in particolare rispetto all'anagrafe dell'edilizia scolastica e a quella degli studenti;
- Vista** la Legge regionale 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e il successivo regolamento attuativo, che disciplinano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, definendo le competenze e le azioni della Regione, delle Province, delle Conferenze di zona per l'istruzione e dei Comuni;
- Visto** il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006–2010, approvato dal Consiglio regionale il 20/9/2006 (delibera n. 93), nel quale, riguardo al Sistema informativo scolastico regionale

(SISR), si confermano le scelte già approvate dal precedente Piano di indirizzo 2003-05, individuando negli Osservatori Scolastici Provinciali (OSP) le articolazioni principali del SISR e riconoscendo all'OSP di Pisa il ruolo di struttura di interesse regionale per lo sviluppo del sistema;

Premesso che:

- a norma del DPR 275/99, l'anno scolastico 2000/2001 ha segnato l'avvio dell'effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche nel contesto del percorso di riforma dell'ordinamento e dell'apparato burocratico ministeriale;
- sulla base di quanto disposto dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 112/98, dal DPR 275/99, dalla Legge 144/99, dal D.Lgs 300/99 e relativo Regolamento attuativo, le scuole sono passate da un rapporto pressoché univoco con il Ministero della Pubblica Istruzione a un sistema di relazioni territoriali altamente complesso, nel quale intervengono una pluralità di soggetti, istituzionali e non, tra i quali gli Enti locali rivestono un ruolo fondamentale;
- l'autonomia scolastica deve contribuire alla crescita di un sistema educativo e formativo vicino alle esigenze locali, attento alle prospettive di inserimento sociale e professionale dei giovani, rispondente alle aspettative di studenti, famiglie, autonomie locali e più in generale della comunità, anche al fine di un miglior esercizio delle funzioni di programmazione e gestione da parte delle Istituzioni scolastiche, degli Enti locali, della Regione e dello Stato;
- occorre promuovere accordi e progetti che favoriscano l'arricchimento dell'offerta formativa, la lotta all'insuccesso e alla dispersione, lo sviluppo dell'integrazione tra istruzione e formazione, i Piani Integrati di Area e gli interventi per il diritto allo studio, l'adempimento dell'obbligo scolastico e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al 18-esimo anno di età, l'erogazione agli studenti e alle famiglie di servizi informativi e di orientamento;
- ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 112/1998 a Regione, Province e Comuni sono state attribuite rilevanti funzioni tra le quali, per la Regione, la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, e per gli Enti locali, in particolare: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione regionale dell'offerta formativa; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e di utilizzo degli edifici; gli interventi perequativi; gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica;
- la più recente normativa regionale prevede il rafforzamento di un livello di programmazione svolto dalle Zone educative, le quali, per esercitare le funzioni loro assegnate, hanno bisogno di strumenti conoscitivi della situazione scolastica del proprio territorio, di analisi dei dati e di confronto con le altre realtà territoriali, e tali servizi possono essere meglio forniti da una struttura di livello provinciale;
- occorre pertanto potenziare un sistema informativo per la valutazione e l'autovalutazione del sistema scolastico che serva:
 - a) alle scuole per individuare le criticità del processo di insegnamento/apprendimento e consentire la progettazione di interventi efficaci e di qualità;

b) agli Enti locali e alla Regione, sia per svolgere meglio le funzioni attribuite dalla normativa - tra le quali particolarmente rilevante è la programmazione della rete scolastica territoriale - sia per destinare le risorse verso la realizzazione di interventi o verso il funzionamento di servizi di supporto efficaci ed efficienti;

c) agli studenti e più in generale ai cittadini per migliorare la conoscenza dell'offerta di istruzione e formazione presente sul territorio e per favorire un più efficace orientamento scolastico e formativo;

d) al sistema educativo e formativo nel suo complesso, per la condivisione di dati e informazioni che permettano una più approfondita conoscenza della realtà scolastica e formativa del territorio;

- tutte le istituzioni territoriali e tutte le autonomie dovranno integrarsi e cooperare con politiche e comportamenti condivisi e coerenti, in una logica di collaborazione e nell'ottica dei principi di partenariato, sussidiarietà, complementarità, perequazione e compartecipazione, per la qualificazione del sistema scolastico locale;
- in questa prospettiva occorre facilitare la concertazione e la condivisione tra tutti i soggetti che operano nel sistema scolastico, sia nella filiera dell'istruzione che in quella degli Enti Locali, adottando una metodologia di rete interistituzionale, al fine di garantire adeguati flussi informativi sul sistema scolastico e di individuarne i punti deboli;
- la Regione Toscana è titolare, in virtù dell'art. 68 della L. 144/1999, dell'anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, successivamente trasformata per opera del D.Lgs. 76/2005 in anagrafe regionale degli studenti, contenente i dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria; la Regione è altresì titolare, in virtù dell'art. 7, comma 4, della L. 23/1996, dell'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;
- la Regione Toscana ha regolato, con il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI, delibera C.R. n. 93 del 20/9/2006), il Sistema Informativo Scolastico Regionale (cap. 2.5, finalità operativa 5.1.d, azione d.3), sistema che si articola in strutture provinciali, gli Osservatori Scolastici Provinciali, ai quali è attribuito il trattamento dei dati personali relativi ai flussi informativi descritti dal PIGI, con lo scopo di rendere ai Comuni, alle scuole e agli altri soggetti che operano in materia di istruzione i servizi informativi necessari per meglio svolgere i rispettivi compiti; con il PIGI la Regione ha altresì previsto l'inserimento nel SISR dell'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (cap. 2.5, finalità operativa 5.1.d, azione d.3), prevista dalla L. 23/1996, e ha assegnato agli OSP il compito di acquisire e controllare i dati dell'anagrafe degli edifici scolastici provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle scuole;
- la Provincia di Pisa, attraverso l'OSP, è titolare del Sistema Informativo Scolastico Provinciale e della costituzione, della manutenzione e del trattamento dei dati delle anagrafi degli alunni e degli edifici scolastici, nel rispetto di quanto stabilito dal PIGI e di quanto previsto dalla normativa in materia di edilizia scolastica, di formazione e servizi per l'impiego e di verifica dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'anagrafe degli studenti e degli edifici scolastici sono strumenti essenziali per lo svolgimento da parte della Provincia delle funzioni attribuite dal D.Lgs. 112/1998 e per lo svolgimento delle funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

previste dal D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 19, lettera l;

- i Comuni sono titolari del trattamento dei dati personali relativi ai residenti e di quelli relativi ai propri edifici scolastici;
- le Istituzioni scolastiche sono titolari del trattamento dei dati personali relativi ai propri alunni e di quelli sull'utilizzo delle strutture scolastiche;
- in provincia di Pisa opera dal 1992 l'OSP, quale struttura di gestione automatizzata dei flussi informativi del sistema scolastico provinciale, che svolge servizi di supporto ai soggetti che operano nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, utili per la programmazione degli interventi nel campo scolastico e per lo studio dei fenomeni collegati alla “produttività” del sistema integrato;
- l'OSP di Pisa, per la qualità dei servizi offerti al territorio, è stato dichiarato dalla Regione Toscana struttura di interesse regionale che opera a supporto del SISR e più in generale di tutti gli altri OSP della Toscana, costruiti sulla base del modello e dei compiti dell'OSP di Pisa;
- nell'anno scolastico 2000/01 è stato sottoscritto il primo Protocollo d'intesa triennale tra tutte le Istituzioni scolastiche, tutti i Comuni, la Provincia e l'allora Provveditorato agli studi, rinnovato poi per il successivo triennio, avente obiettivi analoghi a quello attuale che sono ridefiniti in questo atto vista l'evoluzione della normativa sui temi oggetto dell'accordo, avvenuta da sei anni ad oggi ma che di quegli accordi rappresenta la naturale continuità.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo e ne specificano finalità e obiettivi.

Art. 2 Finalità e oggetto del Protocollo

Le istituzioni di cui in premessa firmatarie del presente protocollo, con la stipula del presente atto convengono sull'opportunità di mettere a disposizione i dati di propria competenza e di coordinare i flussi informativi e l'attività della rete denominata Osservatorio Scolastico Provinciale per assolvere alle funzioni indicate in premessa e meglio specificate nell'allegato tecnico (allegato A).

Le parti, in attuazione dell'art. 3 del Dlgs 76/05, del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, (deliberazione Consiglio Regionale n. 93 del 20/9/2006) e della convenzione stipulata tra Ministero della P.I. e Regione Toscana l'11 aprile 2000, si impegnano anche a produrre e a scambiarsi dati e analisi che consentano di approfondire la conoscenza dei seguenti temi:

- espletamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nella fascia tra 6 e 18 anni;
- dispersione scolastica;
- mobilità territoriale;
- integrazione tra sistema scolastico e sistema della formazione professionale;

- percorsi ed esiti scolastici anche in relazione alle caratteristiche della famiglia di provenienza;
- studenti di nazionalità non italiana;
- diritto allo studio;
- programmazione dell'offerta formativa;
- stato degli edifici scolastici pubblici, secondo quanto previsto dal Censimento nazionale e dalle necessità locali manifestate dagli Enti competenti.

Art. 3

Funzioni e compiti dell'Osservatorio scolastico provinciale

L'OSP è a tutti gli effetti una struttura di servizio "dei" e "per" i soggetti firmatari del presente protocollo e per tutti quelli che a livello locale, regionale e nazionale hanno competenza istituzionale sul sistema scolastico, e, nel rispetto della legge, può fornire informazioni contenute nelle banche dati di cui è titolare soltanto per i fini istituzionali previsti dalla normativa.

I trattamenti di tipo statistico non nominativi che l'OSP elaborerà saranno portati a conoscenza dei membri della rete tramite il portale dell'OSP o attraverso specifiche pubblicazioni.

Le funzioni, i compiti e le procedure dell'OSP sono più dettagliatamente descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 4

Doveri ed obblighi delle parti

Al fine del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nelle premesse, nell'art. 2 e nel progetto allegato A, gli enti firmatari si impegnano a garantire quanto segue:

1) Le Istituzioni scolastiche si impegnano a:

- a) garantire la comunicazione di tutte le informazioni di propria competenza previste dai flussi informativi del SISR, relative alla popolazione e al successo scolastico, all'attività di organizzazione e di programmazione didattica, alla destinazione d'uso dei locali degli edifici scolastici di propria pertinenza, che saranno richieste dall'OSP, così come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato della Regione, dal presente protocollo e meglio specificato all'allegato A;
- b) inviare per conoscenza all'OSP le comunicazioni relative agli alunni soggetti al diritto-dovere all'istruzione che abbandonano gli studi e agli alunni che scelgono di proseguire nei percorsi di formazione professionale e di apprendistato, inviate rispettivamente ai Sindaci dei Comuni di residenza degli alunni e ai Centri per l'impiego competenti per territorio
- c) garantire la messa a disposizione dei risultati di eventuali elaborazioni e analisi prodotte in merito ai temi di cui all'articolo 2;
- d) far partecipare il personale addetto alla gestione dei dati previsti dalla presente convenzione ai corsi di aggiornamento o agli incontri ritenuti necessari per la buona gestione dei dati;
- e) non utilizzare pacchetti gestionali per i dati di interesse dell'OSP diversi da quelli previsti nella scheda tecnica allegato A, se non dopo aver concordato e risolto le procedure di estrazione delle informazioni per la banca dati provinciale.

2) la Provincia di Pisa si impegna a garantire il funzionamento dell'OSP e, in modo particolare, quanto di seguito specificato:

- a) una sede all'OSP per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati provenienti dalle scuole, nonché dei dati e delle informazioni in proprio possesso relativi alla popolazione scolastica e alle strutture di competenza;
- b) almeno una unità di personale a tempo pieno per lo svolgimento dei compiti dell'OSP;
- c) l'individuazione del coordinatore tecnico dell'OSP, figura con competenze tecniche e professionali adeguate per assicurare lo svolgimento da parte dell'OSP dei compiti previsti dal presente protocollo;
- d) la raccolta, l'analisi, lo studio, l'elaborazione e la gestione statistico-informatica dei dati quantitativi e qualitativi, per l'individuazione degli indicatori di qualità del sistema scolastico-formativo;
- e) i dati relativi agli edifici scolastici di propria pertinenza, così come previsto dal Censimento nazionale sugli edifici scolastici e dai successivi accordi locali;
- f) l'accesso ai dati da parte dei convenzionati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- g) la diffusione e la divulgazione dei dati raccolti ed elaborati tra tutti gli enti e gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente;
- h) il funzionamento di un organismo di indirizzo e programmazione costituito da rappresentanti degli enti convenzionati, di cui al successivo articolo 5.

3) I Comuni si impegnano a:

- a) garantire, in formato elettronico da concordare con l'OSP, il flusso dei dati relativi ai cittadini residenti nei rispettivi territori, per le fasce di età soggette al diritto dovere all'istruzione e alla formazione, così da evidenziare gli eventuali casi di evasione;
- b) indicare e fornire soluzioni diverse da quanto previsto al precedente comma, qualora più convenienti, purché tecnicamente praticabili;
- c) favorire la trasmissione dei dati e delle informazioni relative alle scuole comunali;
- d) fornire i dati relativi agli edifici scolastici di propria pertinenza, così come previsto dal Censimento nazionale sugli edifici scolastici e dai successivi accordi locali;

4) L'Ufficio scolastico provinciale (USP), si impegna a:

- a) mettere a disposizione l'aula informatizzata presente nei locali dell'Ufficio scolastico provinciale per eventuali corsi di formazione del personale delle scuole;
- b) coordinare le raccolte di dati dell'Ufficio scolastico provinciale con quelle dell'OSP, in modo da razionalizzare gli interventi di raccolta e ridurre il più possibile la molestia statistica alle scuole;
- c) favorire la trasmissione di dati utili alla conoscenza delle criticità del sistema scolastico locale di interesse di Scuole e Comuni;
- d) garantire la disponibilità di personale in grado di collaborare alla raccolta e al trattamento dei dati e alla fornitura di servizi al territorio.

Art. 5

Organismi di gestione della rete

La gestione amministrativa e finanziaria della rete dell'OSP è affidata al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia.

La Provincia, per lo svolgimento da parte dell'OSP del ruolo di struttura d'interesse regionale e per la gestione dei relativi finanziamenti, potrà avvalersi di forme di collaborazione con le Istituzioni scolastiche firmatarie, che saranno regolate con appositi accordi.

L'organismo di indirizzo e di programmazione dell'attività è il Comitato di coordinamento, composto da:

- due rappresentanti della Provincia di Pisa, nominati dall'Ente, tra i quali uno con funzioni di

presidenza;

- un rappresentante di ciascuna delle Conferenze educative della provincia, nominato da ciascuna Conferenza;

- un rappresentante per ogni zona educativa delle Istituzioni scolastiche, nominato in una conferenza provinciale dei Dirigenti scolastici, che avrà cura di designare almeno un Istituto Comprensivo e almeno un Istituto di scuola secondaria di II grado;

- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Alle riunioni del Comitato di coordinamento partecipa il coordinatore tecnico dell'OSP di cui all'articolo 4, con il ruolo di supporto tecnico alle decisioni.

Il Comitato di coordinamento, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dell'OSP, approva annualmente il programma delle attività e il consuntivo del lavoro svolto, verifica la qualità e la quantità dei servizi offerti dall'OSP, formula proposte riguardo all'attività e ai servizi.

Il Comitato di coordinamento può proporre, sentita la Provincia, la convocazione della conferenza di tutti i soggetti firmatari del presente protocollo al fine di modificare i servizi svolti dall'OSP. La conferenza dei firmatari potrà anche modificare quanto previsto nell'allegato A senza che sia necessaria una nuova sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6

Diritti delle parti

A seguito della stipula del presente protocollo i firmatari, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, acquisiscono i seguenti diritti:

1) le Istituzioni scolastiche:

- a) potranno utilizzare l'OSP per il supporto all'esercizio delle competenze e delle decisioni del Dirigente scolastico e degli organi collegiali della scuola;
- b) potranno richiedere copia del materiale pubblicato dall'OSP, sia quello in formato cartaceo, sia quello pubblicato sul sito;
- c) potranno utilizzare i dati raccolti per le esigenze di programmazione didattica e gestionale dell'Istituto;
- d) potranno chiedere all'OSP di elaborare, relativamente agli alunni delle loro scuole, statistiche relative alla dispersione scolastica (esiti, risultati finali del ciclo di istruzione, abbandoni) e alla mobilità, che potranno essere pubblicate sul portale o nelle pubblicazioni periodiche dell'OSP;
- e) potranno richiedere al personale dell'OSP interventi di assistenza relativi alle procedure di gestione e di scambio dei dati tra i pacchetti "alunni" delle scuole e quelli dell'OSP.

2) la Provincia di Pisa:

- a) avrà la proprietà esclusiva, insieme alla Regione Toscana per il ruolo che questa ha assegnato all'OSP di Pisa, dei programmi informatici prodotti o elaborati dall'Osservatorio per la raccolta, il controllo e l'elaborazione dei dati;
- b) potrà utilizzare i dati presenti nelle anagrafi dell'OSP per esigenze di programmazione e di studio inerenti le proprie competenze istituzionali;
- c) potrà commissionare all'OSP analisi e indagini per conto degli enti convenzionati secondo il programma annuale di attività di cui all'articolo 5, previo accertamento delle disponibilità di bilancio.

3) I Comuni potranno:

- a) richiedere all'OSP l'elenco dei cittadini residenti nel proprio territorio frequentanti le scuole della provincia di Pisa per verificare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero delegare tale verifica all'OSP in base alle procedure tecniche definite nell'allegato A;
- b) richiedere i dati sulla mobilità scolastica, sulla scelta di indirizzo di studio, di successo scolastico e di quanto altro di loro competenza, in particolare tutti i dati utili all'esercizio delle proprie funzioni in base a quanto previsto dal D.lgs. 112/98, in forma di analisi statistica.

4) L'Ufficio Scolastico Provinciale potrà:

- a) richiedere il supporto conoscitivo per tutte le operazioni di propria competenza previste dalla normativa vigente.

Art. 7

Durata e scadenza del Protocollo

Il presente Protocollo scadrà 31/8/2010 e potrà essere rinnovato con l'accordo delle parti.

Art 8

Oneri

Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto sono a carico della Provincia. Gli oneri di gestione del Protocollo sono a carico dei soggetti firmatari secondo quanto previsto dall'articolo 4. La programmazione dell'attività dell'OSP dovrà essere compatibile con le risorse messe annualmente a disposizione dagli enti firmatari con le rispettive previsioni di bilancio.

Art. 9

Registrazione

La presente scrittura privata, completa e fedele espressione della volontà delle parti che l'approvano insieme alla scheda tecnica allegato A, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Pisa lì _____

Firme

OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE

PREMESSA

La necessità dell'impianto di un Osservatorio Scolastico Provinciale (OSP) come rete di servizi per la scuola, risponde a diverse esigenze espresse dai soggetti preposti al governo della scuola dell'autonomia:

- 1) alle unità scolastiche nel loro percorso di acquisizione di autonomia organizzativa e gestionale, per fornire strumenti di autovalutazione del loro operato anche per quanto riguarda l'innovazione didattica e la sperimentazione;
- 2) all'a Provincia e agli altri Enti Locali nella fase di analisi dei dati e di pianificazione e programmazione degli interventi in materia scolastica;
- 3) ai soggetti sociali nel loro complesso, nell'ottica del loro diritto di accesso ai dati relativi ai risultati del sistema-scuola.

L'importanza della conoscenza dei dati relativi al "prodotto" scolastico è un punto nodale in un momento di grande trasformazione storica, culturale e sociale, in quanto l'investimento nel settore scuola si configura ormai come un intervento di prospettiva strategica.

Per questo è necessario:

- 1 - conoscere per valutare (funzione diagnostico-formativa);
- 2 - conoscere per fornire agli operatori strumenti di miglioramento del servizio scuola;
- 3 - conoscere per investire in modo efficiente ed efficace in risorse sia umane che materiali.

Assistiamo da anni ad un fenomeno grave di dispersione che denota un malessere presente nel mondo scolastico che mortifica alunni, genitori e operatori, che produce una perdita non solo sul piano economico ma anche sul piano della risposta inefficace al bisogno culturale che viene dal territorio.

La società contemporanea chiede saperi evoluti, competenze e cultura per tutti. Rispondere a questo bisogno costituisce la sfida dei prossimi anni. E' necessario rispondere a questa sfida con proposte che presuppongono alta professionalità negli operatori della scuola e nei soggetti che con la scuola interagiscono.

Ma per incamminarci su questa strada è necessario conoscere che cosa è la scuola oggi, analizzarla come sistema complesso, individuare e valutare le variabili interne ed esterne che ne determinano la vita e l'agire. Queste le ragioni dell'OSP come centro privilegiato in grado di acquisire i dati necessari alla riflessione e come punto iniziale per investimenti di qualità che presuppongano efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati.

FUNZIONI DELL'OSSERVATORIO

1 - Anagrafe alunniLa raccolta dei dati

La popolazione statistica che incrementa la banca dati dell'OSP è formata dagli studenti frequentanti le scuole della provincia di Pisa.

I dati relativi agli alunni sono raccolti direttamente dalle Istituzioni scolastiche attraverso appositi pacchetti gestionali, per assolvere ai compiti istituzionali di gestione didattica e amministrativa delle scuole e degli altri soggetti firmatari la presente convenzione.

Da quando l'OSP di Pisa è nato, nel 1992, tali pacchetti hanno subito notevoli modifiche ed evoluzioni. Fino al 1998 essi si basavano sul sistema operativo MS-DOS. Oggi si basano tutti su piattaforme più evolute e, da quando il MPI ha prodotto e distribuito il pacchetto denominato SISSI, le ditte a diffusione nazionale si sono adeguate allo stesso standard di interscambio dati, denominato Open-SISSI. Ciò ha consentito al nostro OSP di riprogettare tutta la filiera di prodotti che partendo dalle anagrafi di ogni scuola, consentono di produrre l'anagrafe provinciale degli studenti.

Il presente protocollo conferma la libertà di ogni scuola di utilizzare per la gestione dei propri dati il pacchetto software che ritiene più utile per la propria gestione amministrativa, purché contenga le informazioni necessarie all'OSP per lo svolgimento delle funzioni previste al presente protocollo. La formazione del personale amministrativo addetto alla raccolta dei dati previsti dal presente protocollo sarà curata periodicamente dal personale dell'OSP.

Il flusso dei dati

I dati raccolti dalle segreterie scolastiche secondo le modalità descritte al punto precedente verranno inviati tramite posta elettronica o tramite rete all'OSP, oppure saranno prelevati direttamente dagli operatori dell'OSP. La trasmissione dei dati avverrà alle seguenti scadenze:

- 1) nel periodo 1-15 ottobre di ogni anno;
- 2) entro il mese di agosto di ogni anno, con le informazioni degli esiti finali degli scrutini ed esami.
- 3) saranno possibili estrazioni parziali durante l'anno scolastico.

Prima dell'invio dei dati all'OSP, sarà cura delle segreterie scolastiche, coadiuvate dal personale dell'OSP, controllare la completezza e la correttezza dei dati presenti nel pacchetto "Alunni" di interesse per l'anagrafe provinciale.

In ogni caso, l'OSP effettuerà un ulteriore controllo dei dati trasmessi e segnalerà alle scuole eventuali anomalie affinché esse possano correggerle.

La struttura della banca dati

Gli archivi alunni delle singole Istituzioni scolastiche verranno inseriti in un'unica banca dati provinciale, storicizzata, che sarà detenuta presso l'OSP con adeguate protezioni HW e SW, e inaccessibile alla rete internet.

Per fornire tutti i servizi di supporto previsti dalla convenzione, in particolare quelli ai Comuni, è necessario avere a disposizione non solo i dati degli alunni che frequentano le scuole della provincia, raccolti da ogni OSP dalle scuole del proprio territorio, ma anche quelli degli alunni che risiedono nella nostra provincia e frequentano scuole di altri territori regionali. A ciò si provvede con scambio di archivi direttamente tra i vari OSP toscani o direttamente attraverso l'anagrafe regionale in fase di strutturazione.

I servizi offerti

L'OSP svilupperà in proprio oppure commissionerà lo sviluppo di apposite procedure di trattamento dei dati.

La fornitura di dati nominativi all'esterno del sistema scolastico avverrà soltanto per i compiti espressamente previsti dalla legge, e in particolare, al momento attuale:

- per il controllo dell'obbligo scolastico e più in generale del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- per comunicare ad ogni scuola, su richiesta della stessa, le scelte effettuate dai propri alunni nel passaggio all'ordine scolastico successivo e gli esiti qui ottenuti;

Tutti gli altri servizi previsti dal presente accordo, in particolare quelli previsti dall'articolo 6, verranno forniti solo in forma di report statistici dai quali sarà impossibile individuare i singoli soggetti.

Fermo restando quanto ora descritto e quanto previsto esplicitamente all'articolo 6 del Protocollo, l'OSP dovrà contribuire per la propria parte alla realizzazione del Sistema informativo scolastico regionale e di quanto previsto dal Piano d'indirizzo regionale 2006-2010, che stabilisce che i servizi minimi debbano essere:

- alle Istituzioni scolastiche

- Mobilità per scuola
- Esiti e Ritardi negli studi
- Orientamento e risultati degli alunni che terminano un ciclo, nel ciclo successivo
- Serie storiche dei dati suddetti
- Servizi di supporto all'orientamento per gli insegnanti, i genitori e gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado.

- ai Comuni, alle Comunità montane, alle Zone, alla Provincia

- Consistenza in alunni e classi dei plessi di ogni Istituzione scolastica statale e non statale paritaria
- Mobilità in entrata e in uscita nei diversi ordini e gradi di scuola
- Esiti e ritardi per i residenti nei propri territori nei diversi ordini e gradi di scuola
- Articolazione delle diverse offerte formative sul territorio (tempi pieni e prolungati nella scuola di base, indirizzi di studio nella scuola secondaria di II grado)
- Serie storiche dei dati suddetti.

La verifica dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e dei passaggi tra i sistemi dell'istruzione, formazione e apprendistato.

Il D.Lgs. 76/05 definisce all'art. 3 il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Queste anagrafi dovrebbero contenere i percorsi scolastici e formativi dei minori soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'incrocio tra l'anagrafe così formata e quelle dei residenti, detenute dai Comuni, potrebbe servire ad individuare il mancato assolvimento del diritto-dovere. Questa procedura, già sperimentata per tre anni (2002, 2003 e 2004), ha rivelato i seguenti limiti:

1. la mobilità extraprovinciale degli alunni di molti comuni, specialmente quelli confinanti con altre province, rendeva molto alto il numero di giovani presenti nell'anagrafe comunale ma non in quella scolastica, per cui il controllo dell'effettiva evasione dell'obbligo risultava molto oneroso per i comuni interessati;
2. i tempi che trascorrevano tra l'interruzione effettiva del percorso scolastico da parte di un alunno e la sua rilevazione attraverso la procedura di incrocio delle anagrafi risultavano troppo lunghi, anche di alcuni mesi, per cui la possibilità di riportare gli studenti interessati dentro i canali formativi si riduceva sensibilmente;
3. la vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere è stata attribuita dal D.Lgs 76/05, art. 5, a specifiche figure (i genitori o il tutore del minore, il Sindaco del Comune di residenza, il Dirigente scolastico della scuola cui è iscritto, il Responsabile del Centro per l'impiego cui è stato affidato, il Tutore aziendale se in apprendistato). Tale responsabilità, soggettiva e penale, non è delegabile a terzi per cui i malfunzionamenti dei controlli affidati agli OSP ricadono comunque su tali figure.

Tutto ciò ha consigliato una diversa procedura nel caso di evasioni dall'assolvimento del diritto-dovere. Il minore viene preso in carico, se in età di obbligo scolastico, dal Dirigente scolastico. Quando il Dirigente riscontra assenze prolungate o ininterrotte non giustificate, appurata la volontà di interrompere gli studi, avvisa il Sindaco del comune di residenza per i provvedimenti di legge. Se invece l'alunno ha assolto l'obbligo scolastico, ma non il diritto-dovere, e vuole proseguire nei percorsi formativi o di apprendistato, esso viene "consegnato" con lettera o fax al Centro per l'impiego di riferimento, che lo seguirà fino all'assolvimento del diritto-dovere, oppure procederà con la segnalazione al Sindaco in modo analogo all'evasione dall'obbligo scolastico se il giovane non ha intenzione di terminare il percorso. Tale corrispondenza sarà inviata per conoscenza anche all'OSP, che terrà aggiornata l'anagrafe provinciale.

Questa procedura ha il vantaggio di consentire l'immediato passaggio di responsabilità da un soggetto vigilante ad un altro e permetterà un tempestivo intervento delle strutture deputate, in modo da facilitare il rientro del minore nei canali formativi; la procedura consente inoltre di tenere aggiornata l'anagrafe provinciale senza costosi e spesso inutili incroci di dati.

L'OSP, quando nelle procedure di controllo dati tra una rilevazione e la successiva riscontrerà la scomparsa dall'anagrafe di alunni non segnalati, darà immediata informazione all'istituzione che ha il giovane in carico e che è deputata alla vigilanza, in modo che essa possa provvedere agli immediati controlli.

Tenuto conto dell'importanza di queste procedure, l'OSP avrà cura di ricordarle ai soggetti interessati nelle periodiche riunioni che saranno organizzate con le Scuole, i Comuni e i Centri per l'impiego.

2- Anagrafe edifici scolastici

La conoscenza del patrimonio scolastico, per la parte strutture, costi di gestione, destinazione d'uso dei locali, laboratori, palestre e impianti sportivi, è essenziale per rendere attuabili le modifiche

delle attività didattiche riviste dai recenti atti normativi, al fine di migliorare conoscenze e competenze dei nostri alunni.

In occasione del Censimento Nazionale degli edifici scolastici, è stata attivata la raccolta dei dati delle strutture scolastiche attraverso la compilazione di 2 schede (schede edificio e scuola).

La rilevazione è stata effettuata tramite un prodotto software sviluppato dall'OSP in accordo con la Regione Toscana, denominato "SkedReg". Ad esso è stato affiancato successivamente un altro prodotto di controllo dei dati fondamentali di identificazione sia dell'edificio che della scuola che lo utilizza. Questi pacchetti sono stati installati presso tutti gli uffici edilizia dei Comuni e sono serviti per costruire l'anagrafe provinciale.

Successivamente tutte le informazioni così raccolte sono state trasferite sul portale dell'OSP, al fine di facilitare l'aggiornamento nel tempo dei dati. Ad esse sono state aggiunte altre informazioni (planimetrie, destinazioni d'uso dei locali, allocazione sul territorio dell'edificio). Da questo momento in poi l'aggiornamento dei dati degli edifici scolastici avviene solo tramite web.

Il flusso dei dati

Gli enti proprietari degli edifici ed i gestori possono collegarsi in ogni momento e aggiornare via web i dati degli edifici di propria competenza o completare i dati mancanti.

La Regione fisserà le scadenze alle quali i dati dell'anagrafe verranno inviati presso i propri uffici per aggiornare l'anagrafe regionale e provvederà a trasferire i dati al MPI per implementare l'anagrafe nazionale. L'OSP attiverà procedure di informazione, supporto e controllo per i soggetti interessati al fine di favorire la completezza dei dati rispetto alle scadenze fissate dalla Regione. Nel mese di settembre di ogni anno, con l'inizio di un nuovo anno scolastico, l'OSP provvederà a sollecitare i referenti di scuole ed Enti Locali per l'eventuale aggiornamento dei dati dell'anagrafe.

La struttura della banca dati

La banca dati contiene, oltre tutte le informazioni previste dalle due schede del censimento nazionale, le planimetrie degli edifici scolastici in formato CAD (se fornite dall'ente proprietario), le stesse in formato PDF, le destinazioni d'uso in PDF, l'allocazione sul territorio dell'edificio tramite mappe di Google o altre mappe fornite dalla Regione Toscana.

L'OSP, in accordo con la Regione e con gli Enti Locali, provvederà ad allargare la gestione dei dati ad altre informazioni attualmente non censite (consumi, manutenzioni, etc), di competenza di scuole ed enti locali, con l'intento di facilitare la costruzione del fascicolo elettronico del fabbricato dell'ente proprietario.

I servizi offerti

L'organizzazione dei dati consente già ora di interrogare l'anagrafe per produrre alcuni report quali la raccolta su foglio elettronico di tutti gli spazi dell'edificio, il loro uso e, per le aule, la capienza a norma. Sarà messa a disposizione la possibilità di incrociare tra loro le varie informazioni dell'anagrafe al fine di una reportistica personalizzata.

La gestione tramite web consente anche la visualizzazione di documenti allegati alle schede del censimento, come ad esempio le certificazioni.

La scuola e l'ente proprietario hanno la possibilità di controllare, tra l'altro, la corrispondenza tra le planimetrie e le destinazioni d'uso fatte dalle scuole al fine di verificare il rispetto della Legge 626/99.

3 – Il Portale dell'OSP

La maggior parte dei servizi viene fornita dall'OSP attraverso il portale delle scuole della nostra provincia. Ormai da oltre tre anni il portale è stato individuato come lo strumento principale per la diffusione delle informazioni che l'OSP elabora.

Particolare rilevanza ha assunto negli ultimi due anni il servizio di orientamento degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado che, ottenuta la licenza media, debbono scegliere la

scuola secondaria di II grado. Tale attività si configura sia come supporto ai docenti orientatori di scuola media, sia come supporto informativo agli alunni e alle famiglie.

Il portale prevede diverse procedure di aggiornamento dei dati:

1. per l'anagrafe scuole è stato sviluppato un programma gestionale con password che consente ai referenti di ogni scuola di aggiornare i dati di propria competenza;
2. per l'anagrafe degli edifici scolastici i dati sono modificati dagli enti proprietari che possono aggiornare le schede dell'anagrafe, mentre le scuole possono solo visualizzare i dati;
3. le scuole possono inserire le news che possono interessare gli utenti del portale.

Tutte le altre parti del portale sono aggiornate a cura dell'OSP.

La parte relativa al punto 1 di norma viene aggiornata ad inizio di ogni anno scolastico. L'OSP attraverso incontri con i referenti, che di norma sono organizzati per Zona, cura l'aggiornamento del personale scolastico sulle procedure di modifica dei dati e controlla che ogni scuola abbia effettuato gli interventi di propria competenza.

La parte relativa al punto 2 viene aggiornata secondo le procedure descritte precedentemente.

La parte 3 non ha scadenze particolari.

Il consuntivo dei servizi erogati dall'OSP sarà approvato dal Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 5 del Protocollo e portato a conoscenza di tutti i firmatari.